



DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. Della Provincia di Biella in data 14.04.2014).

PREAMBOLO

Viste le disposizioni di cui al R.D. 2537 DEL 1925 e, in particolare, l'art. 42 ove viene prevista la potestà di adottare da parte del Consiglio dell'Ordine regolamenti interni per l'esercizio delle sue attribuzioni;

viste le disposizioni di cui Art. 8 del DPR. 07.08.2012 n° 137, recante disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie;

attesa la necessità e l'opportunità da parte del Consiglio dell'Ordine di adottare apposito regolamento per l'esercizio delle attribuzioni concernenti la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina, si adotta il presente

REGOLAMENTO

CAPO I – Il Consiglio di Disciplina

Art. 1

E' istituito, presso il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio di Disciplina a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 Dpr. 07.08.2012 n° 137 scelti, in ogni caso, da un elenco di nominativi ove la maggioranza dei soggetti appartiene all'Albo Professionale.

Art. 2

2.1. Ai fini del presente regolamento il Consiglio di Disciplina è composto da tutti i membri di ciascun collegio, il Collegio è composto dalla terna collegiale designata secondo le disposizioni che seguono, il Presidente del Consiglio di Disciplina è il soggetto a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 2.4, 6 e 9 che presiede al Consiglio nel suo complesso, mentre il Presidente del Collegio è il soggetto che presiede la singola terna collegiale.

2.2. Il Consiglio di Disciplina e il Collegio si avvalgono rispettivamente del Segretario del Consiglio di Disciplina e del Segretario del Collegio.

2.3. Il Presidente del Consiglio di Disciplina selezionato secondo i criteri di cui al paragrafo 2.4. lettera a), durante il primo insediamento determina la terna o le terne dei Collegi dei Consiglieri a cui verranno demandate le funzioni del Consiglio di Disciplina, indicando, altresì, l'ordine di rotazione dei Collegi e a cui verranno destinate le notizie di illecito disciplinare.

2.4. Le funzioni del Presidente e del Segretario del singolo collegio verranno attribuite secondo i criteri che seguono:

- a)** Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, esclusi i componenti non iscritti all'Albo, salvo deliberazione unanime del singolo Collegio di Disciplina.
- b)** Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo esclusi i componenti non iscritti all'Albo, salvo deliberazione unanime del singolo Collegio di Disciplina.

CAPO II - Le notizie di illecito disciplinare

Art. 3

Costituisce notizia di illecito disciplinare ogni segnalazione pervenuta e ogni notizia comunque acquisita da parte dei componenti Consiglio di Disciplina e/o al Presidente del Consiglio di Disciplina nella quale sia in astratto riconoscibile la violazione di norme deontologiche, stante il disposto di cui all'art. 43 R.D. 2537 DEL 1925.

Art. 4

La persona, o l'Ufficio, che ha prodotto al Consiglio di Disciplina la notizia di illecito disciplinare assume la qualifica di "esponente".

Art. 5

Le notizie di illecito disciplinare vengono esaminate dal Presidente del Consiglio di Disciplina e, in caso di assenza, impossibilità, incompatibilità e anche per ragioni di opportunità congruamente motivate è competente il Vice-Presidente del Consiglio di Disciplina, funzione svolta dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo dopo il Presidente del Consiglio di Disciplina e, in caso di assenza, impossibilità, incompatibilità e anche per ragioni di opportunità congruamente motivate è competente il Consigliere più anziano iscritto all'Albo Professionale.

L'esame delle notizie di illecito disciplinare deve avvenire entro il termine di (30) trenta giorni dal momento dell'acquisizione della notizia di illecito.

Art. 6

6.1. Il Segretario del Consiglio di Disciplina tiene apposito registro che può essere tenuto per mezzo di presidi informatici, purché sia assicurata, sempre e comunque, la possibilità di conservazione e segretezza, ove vengono previste tre distinte sezioni:

- a)** la sezione concernente il registro dei soggetti che hanno subito una pena disciplinare di cui all'art. 45 R.D. 2537 DEL 1925,
- b)** la sezione concernente il registro dei soggetti sottoposti a Giudizio Disciplinare;
- c)** la sezione concernente le notizie di illecito disciplinare anche qualora il Presidente del Consiglio di Disciplina non ritenga in astratto riconoscibile nella notizia la violazione di una norma deontologica.

6.2. In ogni sezione vengono annotati con numerazione progressiva, e appena note, le generalità dell'incolpando e dell'incolpato con annotazione delle vicende della procedura in corso, compreso il nominativo dell'esponente, del coadiutore del Presidente del Consiglio di Disciplina, del relatore e dell'eventuale difensore.

Art. 7

I Consiglieri hanno facoltà di esaminare gli atti relativi alle iscrizioni sul registro con apposita istanza motivata destinata al Presidente del Consiglio di Disciplina.

CAPO III - Preistruttoria

Art. 8

8.1. Prima di dare inizio all'istruzione preliminare, il Presidente del Consiglio di Disciplina promuove una attività preistruttoria volta ad accertare la competenza a procedere del Consiglio di Disciplina di Biella, l'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti nei fatti esposti nella notizia di illecito disciplinare, la sussistenza di profili di incompatibilità in relazione alla vicenda in esame in capo ai Consiglieri del Consiglio di Disciplina nonché la manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare con conseguente archiviazione, nel corso delle riunioni del Consiglio di Disciplina.

8.2. Nel caso sussistano dubbi sulla sussistenza di tali profili, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a porre la questione all'Ordine del Giorno e la decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Disciplina.

Art. 9

I Consiglieri del Consiglio di Disciplina sono tenuti, sin dal momento di ricezione della comunicazione relativa alla notizia di illecito disciplinare, a dare comunicazione dell'eventuale sussistenza di incompatibilità che determina l'obbligo di astensione, quali la sussistenza di un conflitto di interesse nella vicenda oggetto della notizia di illecito disciplinare, l'esistenza di rapporti di parentela - anche indiretti - con l'incolpando, l'esistenza di inimicizia grave con l'incolpando oltre a mere ragioni di opportunità congruamente motivate. In tale caso, il Collegio a cui appartiene il Consigliere si asterrà dallo svolgimento delle funzioni del Consiglio di Disciplina e verrà selezionato il collegio competente per la successiva notizia di illecito disciplinare.

CAPO III - Istruzione preliminare

Art. 9.1

Per ogni fascicolo contenente notizia di illecito disciplinare che non sia manifestamente infondata e ove sussista la competenza a procedere del Consiglio di Disciplina di Biella, il Presidente del Consiglio di Disciplina indica il Collegio competente secondo il criterio di rotazione individuato durante il primo insediamento.

Il Presidente del Collegio ha facoltà di provvedere alla nomina del Consigliere Coadiutore, il quale assiste il primo nel corso dell'istruttoria preliminare, anche assistendo agli atti di verifica dell'incolpazione. Egli può essere delegato dal Presidente del Collegio al compimento di singoli atti.

Art. 10

10.1. Il Presidente del Collegio, avvalendosi eventualmente dell'opera del Coadiutore ed anche delle informazioni dal medesimo fornite, verifica i fatti oggetto di incolpazione assumendo le informazioni che stimerà opportune, e, dopo aver invitato l'Incolpato a fornire le proprie controdeduzioni anche a mezzo di allegazioni documentali in relazione ai fatti oggetto della notizia di illecito disciplinare nel termine di 15 (quindici) giorni e dopo aver preso visione delle eventuali controdeduzioni e allegazioni documentali decide se vi sia motivo di procedere nel giudizio disciplinare. In caso negativo come nel caso in cui il Presidente Consiglio di Disciplina abbia deliberato circa la manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare si provvede all'archiviazione con l'annotazione nella apposita sezione del registro.

10.2. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere comunicato all'incolpando solo nel caso in cui lo stesso sia stato precedentemente sentito dal Presidente del Collegio competente o dal Coadiutore ovvero abbia in altro modo avuto conoscenza dell'istruzione preliminare.

10.3. All'archiviazione può opporsi il Consiglio di Disciplina con votazione deliberata a maggioranza dei presenti nel caso in cui la notizia di illecito disciplinare venga dichiarata manifestamente infondata mentre può opporsi il singolo Collegio con votazione deliberata a maggioranza dei presenti nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Disciplina del Collegio competente dichiari di non doversi procedere nel giudizio disciplinare.

CAPO IV – Giudizio Disciplinare

Art. 11

11.1. Nel caso in cui il Presidente del Collegio competente ravvisi la sussistenza in astratto di una condotta sussumibile nella violazione di una o più disposizioni del Codice Deontologico, nomina il Coadiutore, e, a mezzo ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Collegio competente in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente ulteriori controdeduzioni e documenti a suo discarico, citazione ove viene espressamente indicata la formulazione del capo di incolpazione con l'indicazione precisa delle norme deontologiche che si presumono violate, l'avviso che egli può farsi assistere da legale o persona di sua fiducia e produrre memorie scritte e documenti od indicare mezzi di prova. L'avviso viene per conoscenza inoltrato al Procuratore della Repubblica.

11.2. L'avviso contiene altresì menzione del nominativo del Consigliere cui l'incolpando o il suo difensore ha diritto di rivolgersi per ottenere sommarie informazioni sugli elementi di prova acquisiti.

11.3. L'incolpando viene altresì avvisato del fatto che il Collegio potrà procedere in sua assenza, qualora non venga dedotto e documentato un legittimo impedimento a comparire.

11.4. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

11.5. La data di celebrazione del giudizio può essere rinviata, oltre che per esigenze del Collegio, anche in caso di legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore. In questo caso però l'incolpato ha l'onere di far pervenire al Collegio, con ragionevole anticipo rispetto alla data di celebrazione, idonea documentazione comprovante la legittimità dell'impedimento.

11.6. Nel caso di rinvio della celebrazione dell'udienza la citazione a comparire viene rinnovata nei soli casi in cui l'incolpato non sia presente alla decisione.

11.7. Il giudizio disciplinare può anche svolgersi in più udienze. E' però necessario che sia garantita l'immutabilità del collegio giudicante, di tal che ad ogni seduta debbono partecipare gli stessi Consiglieri che hanno preso parte alla seduta precedente.

11.8. Dell'udienza di Giudizio disciplinare viene redatto verbale in forma riassuntiva. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il Coadiutore e l'incolpato, il Collegio prende le sue deliberazioni.

11.9. Il verbale viene redatto dal Segretario del Collegio contestualmente allo svolgimento dell'udienza. Le parti possono chiedere di inserire integralmente proprie dichiarazioni a verbale, purché siano pertinenti e non comportino un irragionevole dilatarsi dei tempi di celebrazione dell'udienza.

Art. 12

12.1. La verifica dei fatti oggetto di incolpazione viene effettuata tramite i mezzi istruttori ritenuti più opportuni idonei ad assicurare l'accertamento della verità e che non pregiudichino la libertà morale della persona. Può essere disposto l'esame dell'incolpando, il quale ha facoltà anche di produrre ulteriori memorie scritte ed indicare mezzi di prova che debbono sempre essere acquisiti, se rilevanti e non

manifestamente superflui. Egli ha altresì facoltà di farsi assistere da legali o da persone di fiducia, in numero non superiore a due.

12.2. Nel caso il procedimento disciplinare sia relativo a vertenze tra colleghi architetti, il Presidente del collegio può disporre un confronto tra i medesimi. L'atto di confronto viene verbalizzato in forma riassuntiva. L'atto di confronto può essere disposto dal Presidente anche per tentare di procedere ad una conciliazione tra colleghi. Al confronto possono assistere, al pari degli interrogatori, il legale o la persona di fiducia nominata. L'avvenuta conciliazione non è comunque ostativa all'esercizio dell'azione disciplinare.

12.3. Esaurita la discussione l'incolpato ed il difensore vengono congedati. Si procede, quindi, alla adozione della decisione sul merito. Nel caso il Collegio ritenga opportuno disporre nuovi accertamenti sulla vicenda oggetto del procedimento, potrà essere disposta la celebrazione di un supplemento di giudizio. In questo caso verrà disposta una nuova citazione dell'incolpato, con allegato estratto della decisione consiliare relativa al disposto supplemento d'udienza. In ogni caso, nella udienza supplementare, sarà consentito all'incolpato ed al suo difensore di rinnovare le proprie difese. Si procede nello stesso modo nel caso, durante il Giudizio, siano emersi fatti nuovi o concorrenti con quelli in incolpazione o nel caso sia emerso che il fatto debba essere qualificato in maniera più grave di quella indicata nel capo d'incolpazione.

CAPO V - La Decisione

Art. 13

Entro il termine fissato dal Collegio competente viene redatta la Decisione che può essere di assoluzione o di applicazione della sanzione disciplinare secondo le disposizioni di cui all'art. 45 R.D. 2537 del 1925. Il Collegio competente dichiara l'immediata esecutività della Decisione concernente l'applicazione della sanzione disciplinare se l'illecito deontologico permane al momento della decisione o vi è il fondato pericolo di reiterazione di illeciti della stessa natura. Nel caso di declaratoria di immediata esecutività la Decisione produce effetto alla scadenza del trentesimo giorno dalla notifica all'interessato ovvero, in caso di impugnazione, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica. In tutti gli altri casi la Decisione produce effetto alla scadenza del termine per proporre ricorso.

Art. 14

L'estensore della Decisione è il Coadiutore. La Decisione contiene, oltre l'intestazione del Consiglio di Disciplina con l'indicazione nominativa dei Consiglieri del Collegio competente, l'indicazione dell'incolpato compiutamente generalizzato e del suo difensore, il capo d'incolpazione con l'indicazione delle norme violate, l'indicazione del giorno mese ed anno in cui è stata pronunciata, una succinta esposizione sul fatto e sullo svolgimento del procedimento con l'indicazione delle difese svolte dall'incolpato. Contiene, altresì, una motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione presa e sul perché si siano ritenute irrilevanti le tesi e prospettazioni non condivise, e su come si sia pervenuti all'eventuale irrogazione della sanzione anche avendo riguardo alla misura della stessa ed al riconoscimento o negazione di attenuanti. Devono essere inoltre indicati i motivi a fondamento dell'eventuale declaratoria di immediata esecutività. Contiene infine il dispositivo con l'indicazione della decisione sussunta, e la sottoscrizione del Presidente del Collegio, del Segretario e dell'Estensore.

Art. 15

La Decisione è integralmente comunicata all'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro il trentesimo giorno successivo a quello di deposito della decisione. In caso di irrogazione della sanzione dell'avvertimento la Decisione viene notificata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Decisione viene altresì inviata all'Ufficio del Pubblico Ministero.

STRALCIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Regio decreto 23/10/1925 n. 2537, G.U. 15/02/1926 n. 37

2. Art. 8 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Regio decreto 23/10/1925 n. 2537, G.U. 15/02/1926 n. 37

Art. 42.

Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 43.

Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44.

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo scarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45.

Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

1) l'avvertimento;

2) la censura;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47.

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48.

Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49.

L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.

Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50.

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

2. Art. 8 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilit  tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.